



Il Melograno

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Istituito da Assimoco Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assimoco (iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 051) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 150

Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

(informazioni aggiornate al 02/08/2019)

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), disciplinata ai commi 168 e 169 della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 del 27 dicembre 2017), rappresenta una nuova forma di prestazione anticipata di previdenza complementare.

La normativa disciplina infatti il nuovo art.11, comma 4, del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 prevedendo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con 20 anni di contributi accumulati presso il regime obbligatorio di appartenenza tale prestazione possa essere erogata con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tale normativa inserisce, inoltre, al comma 4 bis la possibilità per il soggetto che risulta inoccupato da più di 24 mesi di accedere alla medesima prestazione con un anticipo di dieci anni rispetto al requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Tale nuova prestazione anticipata in forma di RITA è accessibile a tutti i lavoratori sia subordinati sia autonomi e liberi professionisti. Sono inclusi anche i dipendenti pubblici iscritti alle rispettive forme di previdenza complementare disciplinate dai decreti legislativi 252/2005 e 124/93; restano esclusi gli iscritti ai fondi in regime di prestazione definita.

A. REQUISITI PER L'ATTIVAZIONE DELLA RITA

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell'istanza, per ottenere la RITA, risultano essere i seguenti (art. 11, comma 4, del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252):

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatorio di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis, del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252):

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

B. CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DELLA RITA AL FONDO

Per la richiesta della RITA è necessario compilare debitamente e sottoscrivere l'apposito modulo, disponibile sul sito www.assimoco.it.

C. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA RITA

L'importo richiesto a titolo di RITA è liberamente determinato dall'aderente, in termini percentuali del montante accumulato sul Fondo.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento viene mantenuta in gestione dal Fondo al fine di beneficiare dei rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'aderente, da esprimersi al momento della richiesta di fruizione della RITA, tale montante sarà riversato nella Linea Garantita del Fondo.

Le rate erogate saranno ricalcolate di volta in volta e terranno conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Per tale ragione è consigliabile che l'aderente scelga opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

La periodicità del frazionamento prevista per l'erogazione della RITA è trimestrale.

Durante l'erogazione della RITA l'aderente ha la facoltà di cambiare la linea di investimento del residuo montante a ciò destinato. Sempre nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione, ovvero la prestazione pensionistica.

D. COSTI DI EROGAZIONE DELLA RITA

I costi relativi alla prestazione erogata in forma di RITA, diretti alla copertura dei relativi oneri amministrativi, sono pari a 5,00 Euro per l'erogazione di ogni singola rata.

E. INFORMAZIONI ALL'ADERENTE SULL'EROGAZIONE DELLA RITA

L'informativa in merito alle rate della RITA erogate, sarà fornita annualmente all'aderente mediante la comunicazione periodica.

F. REGIME FISCALE DELLA RITA

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

G. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE DURANTE L'EROGAZIONE DELLA RITA

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

H. DECESSO DELL'ADERENTE DURANTE L'EROGAZIONE DELLA RITA

In caso di decesso dell'aderente durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.



Assimoco Vita S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920886 - www.assimoco.it - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990

Albo Imprese IVASS n. 1.00092 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
